

ALLEGATO N. 2

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA FRUIZIONE DELL'AREA ATTREZZATA DI SOSTA

TRA

1., nato a il e domiciliato per la carica presso il Comune di Predaia in qualità di dello stesso, codice fiscale, che dichiara di agire nell'interesse e per conto dell'Amministrazione comunale stessa, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. __ del __, esecutiva ai sensi di legge, e dello Statuto comunale vigente, per brevità indicata nel presente atto come "Comune" o "Amministrazione";
2., nato a il, residente a (.....), Via n°, codice fiscale, in qualità di titolare e rappresentante legale della Via, (.....), p.iva, per brevità indicata nel presente atto come "Soggetto concessionario";

PREMESSO CHE

- il Ministero del Turismo, Direzione Generale Promozione, Innovazione e Investimenti per il Turismo Ufficio 1 – Promozione del Turismo ha pubblicato, con decreto dd. 27.09.2024 -prot. 02153334/24, un bando contenente le disposizioni applicative per l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, per lo sviluppo del turismo di prossimità, all'aria aperta ed ecosostenibile, per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche, per la realizzazione di interventi finalizzati alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta;
- il bando ministeriale dd. 27.09.2024 prevede, ai fini della presentazione della domanda di finanziamento, che i destinatari della misura sono i Comuni che soddisfino questi due requisiti:
 - ✓ popolazione non superiore ai 20 mila abitanti;
 - ✓ disponibilità di aree di pubblica utilità o pubblico utilizzo delle aree oggetto dell'intervento per il quale è richiesto il finanziamento;
- l'entità del contributo concedibile per ciascun progetto non può essere superiore alla misura massima dell'80% della spesa ammissibile ed il contributo massimo erogabile ammonta a:
 - ✓ 6.000,00 euro per ciascuna piazzola per progetti che prevedono la costruzione e la gestione di una nuova area di sosta, con un massimo di 400.000,00 euro;
 - ✓ 3.600,00 euro per ciascuna piazzola per progetti in caso di riqualificazione di aree di sosta esistenti, con un massimo di 240.000,00 euro;
- la domanda di finanziamento deve essere presentata entro 30 giorni dall'apertura della piattaforma informatica, stabilita dopo 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso (26.11.2024) e, quindi, la scadenza per la presentazione della domanda è stabilita per il prossimo 26 dicembre 2024, poi prorogato al 15.01.2025;
- l'intervento dovrà essere avviato a decorrere dalla data dell'atto di concessione e concludersi non oltre il termine perentorio del 30 giugno 2026;
- con la deliberazione giuntale n. 5 dd. 14.01.2025, esecutiva, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di realizzazione della "Nuova area attrezzata per sosta temporanea sulle pp. ff. 2235/86/87 e p.ed. 431 C.C. Tres", a firma dell'arch. Alberto Dalpiaz, con studio tecnico a Cles (TN), depositato agli atti comunali, che riporta un quadro economico di euro 475.500,00, al fine di avanzare formale domanda di ammissione a finanziamento a valere sul Decreto del Ministero del Turismo, Direzione Generale Promozione, Innovazione e Investimenti per il Turismo Ufficio 1 – Promozione del Turismo (prot. 02153334/24 del 27/09/2024);
- ai sensi dell'art. 2, commi 3, 4 e 5, del Decreto del Ministero del Turismo innanzi richiamato, per la gestione dei servizi connessi alla fruizione dell'area attrezzata di sosta dovranno essere sottoscritti appositi accordi di

partenariato pubblico-privato e/o di concessione con privati, nel rispetto della disciplina prevista dal libro IV del D. Lgs n. 36/2023 e secondo le procedure a questi applicabili;

- ai sensi dell'art. 2, commi 3, 4 e 5, del Decreto (prot. 02153334/24 del 27/09/2024) del Ministero del Turismo, innanzi richiamato, il Comune s'impegna, altresì, ad assumere con propria Deliberazione di Giunta Comunale l'impegno a sottoscrivere accordi di partenariato pubblico-privato e/o di concessione con privati per la gestione dei servizi connessi alla fruizione dell'area attrezzata di sosta, nel rispetto della disciplina prevista dal libro IV del D. Lgs n. 36/2023 e secondo le procedure a questi applicabili. Tali accordi di partenariato devono avere una durata congrua con le finalità e gli obiettivi della proposta progettuale, nonché del bando, in ogni caso non inferiore a 10 anni e in essi è imprescindibile che sia garantita la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria dell'operazione, attraverso uno schema di conto economico (di cui al comma 5 dell'art. 2 del Decreto in argomento) che dettagli la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria in funzione del numero di piazzole e di aree previste e dell'effettivo tasso di occupazione atteso nel corso dell'anno. I soggetti che gestiranno le aree di sosta, compatibilmente con le previsioni normative applicabili nella Provincia Autonoma di Trento, dovranno richiedere al Ministero del Turismo il Codice Identificativo Nazionale (CIN) di cui all'art. art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191. L'adozione della predetta Delibera, con allegato schema di accordo di Partenariato Pubblico-Privato ed il relativo schema di conto economico dell'Area Attrezzata di Sosta, costituisce condizione di ammissibilità della domanda di finanziamento, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del Decreto in argomento. In caso di ammissione a finanziamento, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Decreto in argomento, innanzi richiamato, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel rispetto delle procedure previste dal Codice degli appalti, i Comuni beneficiari sono tenuti ad adottare gli accordi di partenariato pubblico-privato e/o di concessione connessi alla realizzazione e alla gestione dell'area attrezzata di sosta che dovranno avere una durata congrua con le finalità e gli obiettivi della proposta progettuale, nonché del bando, in ogni caso non inferiore a 10 anni

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse e allegati)

Le premesse e tutti gli allegati indicati nel presente atto sono parte integrante del presente contratto di concessione.

Articolo 2 (Oggetto della Convenzione)

L'oggetto del contratto è la regolamentazione del rapporto di concessione tra il Comune di Predaia, in quanto proprietario dell'area pubblica contraddistinta dalle pp.ff. 2235/86/87 e p.ed. 431 C.C. Tres, in località Batuda, ed il soggetto concessionario obbligatosi alla gestione del Progetto, ossia l'insieme degli interventi costituenti la gestione di area attrezzata riservata alla sosta temporanea di camper presso detta area.

Articolo 3 (Durata)

Il presente contratto dovrà essere sottoscritto dal Concessionario entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento dello stesso, già sottoscritto da parte del Comune di Predaia. Decorso tale termine la proposta negoziale perderà automaticamente efficacia.

Il contratto, della durata di 20 (anni), avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario; esso è vincolante per il Concessionario dalla data della propria sottoscrizione.

In caso di comprovate ragioni, da comunicarsi entro il termine di 3 mesi prima del termine di scadenza del contratto di concessione, il Comune di Predaia può concedere una sua proroga della durata massima di due anni.

Articolo 4 (Obblighi delle parti)

Il Comune si impegna a mettere a disposizione l'area di circa 7.000 mq., di cui alla planimetria allegata, per l'attuazione del Progetto.

Il Concessionario si impegna a gestire le attività previste dal Progetto (allegato) nei tempi e nei modi indicati nel cronoprogramma (allegato) e nel Piano economico-finanziario (allegato), il tutto nel pieno rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dalla Legge e dal Bando di gara.

Allo scadere del contratto o alla revoca della concessione il Concessionario sarà tenuto al completo ripristino dell'area così come gli è consegnata.

Articolo 5 (Canone)

Il Concessionario dovrà riconoscere per l'occupazione del suolo pubblico un canone annuo pari ad € _____ (_____/00), oltre l'iva di legge. Tale canone dovrà essere corrisposto entro sei mesi dall'inizio di ogni anno di decorrenza della concessione.

Il canone potrà essere ridotto o compensato a favore del Concessionario qualora lo stesso esegua lavori di miglioria che abbiano carattere permanente e che siano correttamente autorizzati, documentati e conformi alle normative vigenti. Tali opere resteranno, al termine della concessione, nella piena titolarità di fatto e di diritto del Comune di Predaia.

Articolo 6 (Cauzione e garanzie richieste)

Il Concessionario, all'atto di sottoscrizione del Contratto di Concessione, dovrà consegnare idonea polizza fidejussoria, da mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, a garanzia del puntuale rispetto di tutti gli obblighi previsti ed in particolare di eventuali danni alle aree ed ai beni di proprietà comunale ed ai terzi, della mancanza di pulizia dell'area concessa, delle operazioni di smantellamento delle strutture nel rispetto dei termini previsti.

La garanzia fidejussoria avrà valore pari ad € _____ (_____/00) e dovrà essere reintegrata dal Concessionario, pena la revoca della concessione, qualora durante il periodo di validità della stessa il Comune di Predaia abbia dovuto valersene in tutto od in parte.

Articolo 7 (Revoca)

La Concessione potrà comunque essere revocata con provvedimento motivato del Comune di Predaia per:

- ✓ omessa manutenzione od uso improprio dell'area concessa;
- ✓ degrado delle strutture realizzate e dell'area limitrofa;
- ✓ mancato riconoscimento, anche parziale, del canone di concessione e degli oneri accessori e delle tariffe dovuti;
- ✓ perdita dei requisiti previsti dal bando;
- ✓ provvedimenti emessi dal Sindaco, ai sensi dell'art. 62 del Codice degli enti locali, approvato con L.R. 2/2018, a carico del Concessionario per motivi di sicurezza urbana;
- ✓ mancato reintegro della polizza fidejussoria;
- ✓ mancato avvio dell'attività entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente atto. In tal caso il Comune di Predaia non si riterrà vincolato agli esiti del bando e potrà procedere ad una sua nuova pubblicazione;
- ✓ grave e ripetuta inosservanza da parte del Concessionario di uno o più obblighi inerenti la concessione;
- ✓ altre inadempienze, qui non contemplate, o fatti che rendano impossibile la prosecuzione della concessione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

La revoca per le cause sopra elencate avverrà attraverso preavviso di 3 (tre) mesi da comunicarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec e non comporterà alcun rimborso od indennizzo.

Il Comune di Predaia ha facoltà di esprimere ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza della revoca della Concessione.

Articolo 8 (Responsabilità esclusiva del Concessionario – Verifiche e controlli)

Il Comune è estraneo a qualsivoglia rapporto nascente con terzi in dipendenza, relazione e/o connessione con il Progetto.

Il Concessionario è l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione del Progetto; conseguentemente il Comune di Predaia non risponde degli eventuali inadempimenti dello stesso alle obbligazioni assunte nei confronti di qualsivoglia ulteriore soggetto.

Il Comune non è altresì responsabile di qualsivoglia eventuale danno a terzi che possa derivare dalla realizzazione del Progetto da parte del Concessionario.

Articolo 9 (Spese)

Tutte le spese e gli oneri connessi e conseguenti alla stipula della Convenzione, anche fiscali, sono ad esclusivo carico del Concessionario.

Articolo 10 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni della presente Convenzione devono essere effettuate mediante PEC da inviarsi al seguente indirizzo: comune@pec.comune.predaia.tn.it

Tutte le comunicazioni di cui alla presente Convenzione si considereranno conosciute dal destinatario, rispettivamente dalla data di conferma di ricezione indicata nel rapporto di spedizione.

Articolo 11 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e/o validità della presente Convenzione il Foro competente è quello di Trento. Per quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Articolo 12 (Trattamento dei dati)

Ai sensi di quanto previsto dal d. lgs. 196/2003 "Codice per la protezione dei dati personali", nonché dal Regolamento Ue 2016/679, le Parti dichiarano di essere informate circa l'impiego dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito dei trattamenti automatizzati e cartacei di dati ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 13 (Responsabile del procedimento)

Il responsabile del procedimento è il Segretario generale del Comune.

La Sindaca del Comune di Predaia

Legale rappresentante della ditta
